

CAPITOLO III

IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La scuola nel primo ciclo. – 3. La scuola primaria. – 4. La scuola secondaria di primo grado. – 5. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione. – 5.1. Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado. – 6. Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di studi. – 7. Profilo dello studente: competenze al termine del primo ciclo di istruzione.

1. INTRODUZIONE.

L'ordinamento scolastico italiano si struttura in due cicli di studio:

- Il **primo ciclo di istruzione** che si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori:
 - la **scuola primaria**, della durata di cinque anni, obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre. L'iscrizione è facoltativa per chi compie sei anni entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - la **scuola secondaria di primo grado**, della durata di tre anni, obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.

Il primo ciclo di istruzione si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo.

- Il **secondo ciclo di istruzione** riguarda la scuola secondaria di secondo grado e si articola in un percorso della durata di cinque anni.

La Riforma della Scuola Secondaria Superiore entrata in vigore dall'anno scolastico 2010/2011 per ridurre la frammentazione degli indirizzi nei licei e rimodulare l'istruzione tecnica e professionale viene così divisa:

- **Licei**, articolati in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale si sostiene l'esame di Stato;
- **Istituti tecnici**, articolati in due bienni e in un quinto anno, al termine

del quale si sostiene l'esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione tecnica;

- **Istituti professionali**, articolati in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale si sostiene l'esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione professionale.

Il secondo ciclo si conclude con l'esame di Stato.

*La L. 20 agosto 2019 n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" ha previsto - a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore - per il primo e secondo ciclo di istruzione, l'istituzione dell'insegnamento trasversale dell'**educazione civica**, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Come previsto dall'art. 4 della legge cit.: "A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà."*

2. LA SCUOLA NEL PRIMO CICLO.

Il primo ciclo d'istruzione comprende la **scuola primaria** e la **scuola secondaria di primo grado**.

Ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e lo sviluppo dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita.

La **finalità del primo ciclo è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.**

Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza:

- cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
- previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione;
- valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;
- persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.

Di recente, il **d.lgs. 13 aprile 2017, n. 60** ha previsto e disciplinato la promozione dell'arte nel primo ciclo in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono altresì promosse le attività dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale.

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creatività, possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale, per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.

3. LA SCUOLA PRIMARIA.

La prima disciplina sull'istruzione elementare è stata dettata dalla legge 13 novembre 1859, n. 3725 (legge Casati) cui ha fatto seguito la legge Coppino del 1877 sull'obbligo scolastico.

In tempi relativamente più recenti, l'ordinamento della scuola elementare è stato riformato dalla legge 5 giugno 1990, n. 148 e coordinata nel T.U. del 16 aprile 1994, n. 297.

Con la **Riforma Moratti**, la scuola elementare è stata definita **Primaria** non solo perché è la prima Scuola obbligatoria del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, oppure perché in quasi tutti i Paesi dell'Ocse è

aggettivata in questo modo, ma anche per ragioni:

- **culturali:** essa promuove nei fanciulli e nelle fanciulle l'acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità, comprese quelle metodologiche di indagine, indispensabili alla comprensione intersoggettiva del mondo umano, naturale e artificiale, nel quale si vive. In questo senso, aiutando il passaggio dal «sapere comune» al «sapere scientifico», costituisce la condizione stessa dell'edificio culturale e della sua successiva sempre più approfondita sistemazione ed evoluzione critica.
- **Gnoseologica ed epistemologica:** la Scuola Primaria è il luogo in cui ci si abitua a radicare le conoscenze (sapere) sulle esperienze (il fare e l'agire), a integrare con sistematicità le due dimensioni e anche a concepire i primi ordinamenti formali, semantici e sintattici, disciplinari e interdisciplinari, del sapere così riflessivamente ricavato.
- **Sociale:** essa assicura obbligatoriamente a tutti i fanciulli le condizioni culturali, relazionali, didattiche e organizzative idonee a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che limitando di fatto la libertà e la giustizia dei cittadini, «impediscono il pieno sviluppo della persona umana» indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali (art. 3 della Costituzione). Senza quest'opera di decondizionamento che la Scuola Primaria è chiamata a svolgere sarebbero largamente pregiudicati i traguardi della giustizia e dell'integrazione sociale.
- **Etica:** per «concorrere al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4 della Costituzione) è necessario superare le forme di egocentrismo e praticare, invece, i valori del reciproco rispetto, della partecipazione, della collaborazione, dell'impegno competente e responsabile, della cooperazione e della solidarietà. La Scuola Primaria, in quanto prima occasione obbligatoria per tutti di esercizio costante, sistematico di questi valori, in stretto collegamento con la famiglia, crea le basi per la loro successiva adozione come costume comunitario a livello locale, nazionale e internazionale.
- **Psicologica:** proseguendo il cammino iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell'infanzia, la Scuola Primaria insegna a tutti i fanciulli l'alfabeto dell'integrazione affettiva della personalità e pone le basi per una immagine realistica, ma positiva di sé, in grado di valorizzare.

Per tutte queste ragioni, la Scuola Primaria è l'ambiente educativo di

apprendimento, nel quale ogni fanciullo trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico- critica e di studio individuale. (*Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria*)

La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in:

- un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base;
- due periodi didattici biennali;

La scuola primaria è, ad **oggi**, disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con **D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89**.

Sono **iscritti alla classe prima** della scuola primaria i **bambini che compiono i sei anni** di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Il Legislatore ammette anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione scolastica.

1) Organizzazione classi

Le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27.

Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto e comunque non inferiore a 10 alunni.

2) Il tempo scuola

Le famiglie possono operare le loro scelte tra i modelli orari previsti dal citato D.P.R.n. 89/2009 e dall'art 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137. L'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali.

Il modello dell'insegnante unico supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale:

- 24 ore
- 27 ore

- sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato;
- 40 ore, corrispondente al tempo pieno.

In particolare:

- **modello** del tempo scuola definito in **24 ore settimanali**: può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. È affidata al maestro unico di riferimento e dall'a.s. 2009/2010 si applica alle sole classi prime.
- Le **2 ore di insegnamento** che l'insegnante unico di riferimento è tenuto a prestare in aggiunta all'orario d'obbligo, **sono a carico del fondo di istituto da reintegrare con risorse a carico del Ministero**.
- **modello in 27 ore settimanali** corrisponde al modello didattico previsto dal D.lgs. 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative e si applica a richiesta delle famiglie.
- **modello fino a 30 ore settimanali** corrisponde al modello didattico previsto dal D.lgs. 59/2004, incluse le attività opzionali facoltative integrabili con risorse a carico delle scuole.
- **modello in 40 ore** corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato. Le modalità di realizzazione del tempo pieno rimangono quelle previste dalla *l. n. 176 del 25 ottobre 2007*, consistenti nell'articolazione di un unico progetto educativo sviluppato su tutte le 40 ore, senza alcuna distinzione tra le attività didattiche del mattino e quelle del pomeriggio (**2 insegnanti titolari sulla stessa classe**). Condizione essenziale per l'attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all'interno della scuola. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/ alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.

LEGGE BILANCIO 2019: INCREMENTO DEL TEMPO PIENO.

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, all'art.1, co. 728, ha previsto l'incremento del tempo pieno, attraverso 2000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, per assicurare l'allungamento di orario; le modalità per l'attuazione saranno individuate con decreto del MIUR.